SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 53**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 5 marzo 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 ottobre 1989.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 (Modifiche ed aggiornamento al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore), convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1562 (Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario), e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 (Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore);

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica);

Considerata l'opportunità di procedere al riordino dell'ordinamento didattico vigente per gli studi del corso di laurea in scienze delle preparazioni alimentari e al mutamento di denominazione del corso di laurea medesimo;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il presente decreto:

Art. 1.

L'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze delle preparazioni alimentari, di cui alla tabella XXXI-*bis*, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, che muta la denominazione in corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari è sostituito da quello stabilito dalla tabella XXXI-*bis* annessa al presente decreto, firmato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Nelle tabelle I e II, annesse al citato regio decreto n. 1652/1938, la laurea in scienze delle preparazioni alimentari muta in laurea in scienze e tecnlogie alimentari.

Art. 2.

Entro il termine massimo di quattro anni dalla data del presente decreto l'ordinamento didattico per il conseguimento della laurea in «scienze delle preparazioni alimentari» sarà modificato, per ciascuna universrta o istituto universitario, in conformità al nuovo ordinamento con la procedura di cui all'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 3.

Quando le facoltà si saranno adeguate all'ordinamento di cui all'allegata tabella, gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento. Le facoltà, inoltre, sono tenute a stabilire le modalità per la convalida degli esami sostenuti, qualora gli studenti già iscritti optino per il nuovo ordinamento.

L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso degli studi.

Art. 4.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su parere del Consiglio universitario nazionale, indicherà le affinità tra le discipline incluse nella presente tabella e quelle della tabella precedente al fine di stabilire la trasferibilità dei titolari di ruolo delle discipline non previste nell'allegata tabella.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1989

Il Presidente supplente della Repubblica
SPADOLINI

RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1990
Registro n. 1 Università, foglio n. 384

ALLEGATO

TABELLA XXXI-*bis*

LAUREA IN «SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI»

Durata del corso degli studi: cinque anni, comprendente ventiquattro insegnamenti fondamentali (di cui venti annuali e quattro semestrali) e cinque annualità di insegnamenti opzionali (due corsi semestrali equivalgono ad uno annuale).

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Insegnamenti fondamentali propedeutici

Numero d'ordine	Annualità
1	Biochimica generale
2	Chimica analitica I
3	Chimica analitica II
4	Chimica fisica
5	Chimica generale ed inorganica
6	Chimica organica I
7	Chimica organica II
8	Enzimologia (semestrale)
9	Fisica
10	Fisica tecnica (semestrale)
11	Igiene
12	Matematica
13	Microbiologia generale
14	Morfologia e fisiologia animale
15	Morfologia e fisiologia vegetale

Insegnamenti fondamentali di applicazione

16	Analisi chimica dei prodotti alimentari
17	Economia delle industrie agro-alimentari
18	Fisiologia della nutrizione e razionamento
19	Microbiologia degli alimenti
20	Microbiologia industriale
21	Produzioni animali (semestrale)
22	Produzioni vegetali (semestrale)
23	Tecnologie alimentari I (operazioni fondamentali)
24	Tecnologie alimentari II (processi)

Insegnamenti opzionali distinti per aree disciplinari

a) Discipline economiche statistiche e giuridiche:

1) approvvigionamenti e mercato;
2) contabilità aziendale;
3) istituzioni di economia politica;
4) legislazione alimentare;
5) metodologia e statistica sperimentale.

b) Discipline biologiche:

1) botanica sistematica ed applicata;
2) zootecnia generale.

c) Discipline chimiche e biochimiche:

1) analisi chimica spettroscopica;
2) biochimica degli alimenti;
3) biochimica industriale;
4) chimica delle fermentazioni;
5) chimica e tecnologia degli aromi;
6) gestione della qualità dei prodotti alimentari;
7) esercitazioni di analisi chimica dei prodotti alimentari;
8) residui ed additivi;
9) biochimica applicata.

d) Discipline igieniche e microbiologiche:

1) biotecnologia delle fermentazioni;
2) detergenza e sanificazione degli impianti delle industrie alimentari;
3) difesa degli alimenti dagli animali infestanti;
4) genetica dei microrganismi;
5) igiene degli alimenti;
6) ispezione degli alimenti di origine animale;
7) microbiologia lattiero-casearia;
8) patologia animale e ispezione delle carni;
9) patologia dei prodotti e delle derrate vegetali;
10) virologia;
11) tecniche microbiologiche.

e) Discipline nutrizionistiche;

1) principi di dietetica;
2) programmazione nutrizionale;
3) valutazione nutrizionale degli alimenti.

f) Discipline tecnologiche:

1) chimica e tecnologia del latte;
2) disegno tecnico e materiali;
3) enologia;
4) ergotecnica ed organizzazione aziendale;
5) macchine ed impianti per le industrie alimentari;
6) proprietà fisico-meccaniche dei prodotti agricoli e alimentari;
7) tecnica della ristorazione;
8) tecnologia dei cereali e derivati;
9) tecnologia dei prodotti alimentari tropicali e subtropicali;
10) tecnologia del condizionamento e della distribuzione;
11) tecnologia della birra;
12) tecnologia delle applicazioni frigorifere;
13) tecnologia delle bevande alcoliche;
14) tecnologia delle conserve alimentari;
15) tecnologia delle sostanze grasse;
16) trattamento dei sottoprodotti, degli affluenti ed approvvigionamento delle acque.

Ogni insegnamento opzionale, a giudizio di ciascuna facoltà, nel manifesto potrà avere durata annuale o semestrale.

Le singole facoltà potranno inserire nel loro statuto altre discipline opzionali, la cui denominazione ed il cui contenuto non potranno comunque ricalcare in tutto o in parte quelli degli insegnamenti già esistenti.

Tutti gli insegnamenti del corso di laurea in «scienze e tecnologie alimentari» dovranno essere autonomi rispetto a quelli di uguale denominazione eventualmente presenti in altri corsi di laurea.

Le singole facoltà cureranno l'organizzazione dei piani di studio secondo le propedeuticità proposte e scegliendo gli insegnamenti opzionali da attivare secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, in logica distribuzione per area disciplinare.

Le singole facoltà stabiliscono il numero e l'ordine di successione degli insegnamenti fondamentali propedeutici che lo studente deve seguire durante i primi due anni di corso. Per ottenere l'iscrizione al terzo anno lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti dei primi due anni di corso, o al massimo meno due, fermo restando che lo studente non potrà sostenere esami del terzo anno se prima non avrà superato i restanti due esami dei primi due anni di corso.

Lo studente, prima dell'assegnazione della tesi di laurea, deve aver sostenuto un accertamento della conoscenza della lingua inglese, mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, effettuato con docenti di discipline attinenti alla tesi stessa.

Le discipline indicate come I e II devono intendersi di due diversi contenuti e corrispondenti a due distinti esami.

A giudizio delle singole facoltà le discipline «produzioni animali» e «produzioni vegetali» potranno avere durata annuale e potranno essere sostituite da discipline di pari durata miranti comunque a fornire le nozioni indispensabili sulla produzione primaria oggetto della trasformazione in alimenti. Nel caso che la facoltà stabilisca che le precitate due discipline abbiano ciascuna una durata annuale, il numero delle annualità riservate agli insegnamenti opzionali si ridurrà di conseguenza da cinque a quattro.

Per il conseguimento della laura lo studente, dopo aver sostenuto e superato gli esami relativi alle ventisette discipline annuali o equivalenti (due discipline semestrali equivalgono ad una annuale) del piano di studio, dovrà superare l'esame di laurea consistente nella discussione di una tesi a carattere sperimentale.

Il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
RUBERTI

90A1056

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 febbraio 1990.

Priorità per l'erogazione dei contributi previsti dall'art. 3 della legge 30 dicembre 1989, n. 424, recante misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 dicembre 1989, n. 424, concernente misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico;

Visto, in particolare, l'art. 3 della legge predetta che reca provvidenze, sotto forma di contributi a fondo perduto, in favore delle attività economiche interessanti l'economia della pesca in tali aree;

Considerato che, in attuazione del comma 2 del citato art. 3 occorre determinare l'estensione applicativa, sul piano territoriale, di tali norme attraverso l'individuazione dei comuni delle zone costiere prospicienti le aree marine dei compartimenti marittimi da Trieste a Brindisi;

Considerato, altresì, che occorre individuare le priorità, i parametri, i criteri di ripartizione nonché le modalità e le procedure per la concessione delle misure di sostegno previste dal medesimo art. 3;

Sentito il comitato per la difesa del mare Adriatico nella seduta del 30 gennaio 1989;

Sulla proposta del Ministro della marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Soggetti beneficiari

1. I contributi a fondo perduto previsti dall'art. 3 della legge 30 dicembre 1989, n. 424, sono concessi alle imprese singole o associate che esercitano in uno dei comuni individuati nel successivo art. 2:

1) l'attività della pesca marittima e siano iscritte da data anteriore al 1° giugno 1989 nel registro delle imprese di pesca previsto dall'art. 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963;

2) l'allevamento delle specie ittiche in acque marine e salmastre e siano iscritte presso la camera di commercio da data anteriore al 1° giugno 1989;

3) l'attività di depurazione, conservazione, stoccaggio, lavorazione, trasformazione, commercializzazione, anche al dettaglio, nonché di raccolta dei prodotti nazionali della pesca e siano iscritte presso la camera di commercio da data anteriore al 1° giugno 1989.

Art. 2.

Ambito territoriale e temporale

1. I benefici sono concessi alle imprese con sede nei comuni costieri o lagunari delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglie per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 3 della legge 30 dicembre 1989, n. 424, attivate successivamente al 31 maggio 1989.

Art. 3.

Ammontare massimo degli interventi
Interventi da finanziare

1. I contributi previsti dall'art. 3 della legge 30 dicembre 1989, n. 424, sono concessi nelle seguenti misure:

fino al 60% della spesa documentata e ammessa per le iniziative di cui alla lettera *a)* purché, nel caso di acquisto di un nuovo motore, esso abbia una potenza non superiore a quella del motore sostituito:

fino al 75% della spesa documentata e ammessa:

a) per le iniziative di cui alla lettera *b)* con il limite di lire 500 milioni relativamente alle iniziative concernenti il miglioramento degli impianti di acquacoltura e delle strutture artificiali;

b) per le iniziative di cui alla lettera *c)* con il limite di lire 800 milioni per iniziativa;

c) per le iniziative di cui alla lettera *d)* con il limite di 80 milioni per iniziativa.

2. La natura e l'entità degli interventi connessi allo smaltimento di molluschi non commerciabili sono certificati dalle competenti autorità sanitarie anche sulla base di documentazioni prodotte da altre amministrazioni o di perizie giurate.

3. Il valore medio dei molluschi smaltiti, sul quale è determinato l'ammontare dell'intervento di sostegno, è fissato nelle seguenti misure:

a) cozze L. 1.000 al kg;

b) vongole veraci L. 7.500 al kg.

4. Il valore medio di altre specie di molluschi, non previsto nel precedente terzo comma, sarà fissato dal Ministero della marina mercantile, sentito l'ICRAP.

5. Gli interventi finalizzati al miglioramento degli impianti di acquacoltura e degli impianti a terra, di cui ai punti *b)* e *c)* della legge, possono riguardare anche l'acquisto di imbarcazioni adibite esclusivamente all'attività di acquacoltura e maricoltura, l'acquisto di automezzi frigoriferi o isotermici, di macchinari e attrezzature asservite agli impianti, nonché la ristrutturazione e l'ampliamento di detti impianti su suolo limitrofo all'impianto esistente.

Art. 4.

Domanda di contributo a fondo perduto

1. Per ottenere il contributo a fondo perduto l'interessato deve presentare al Ministero della marina mercantile - Direzione generale della pesca marittima, domanda in duplice copia, di cui un esemplare in bollo.

2. La domanda deve contenere:

1) le generalità complete (o la ragione sociale) ed il domicilio (o la sede) dell'impresa;

2) l'indicazione delle iniziative per le quali è richiesto il contributo, da realizzare o realizzate;

3) l'indicazione della spesa totale prevista o sostenuta;

4) la dichiarazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dei contributi o mutui richiesti o ricevuti dallo Stato, dalla regione, dall'agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno o da altri enti pubblici nazionali o dalla Comunità economica europea (contributi a fondo perduto o mutui a tasso agevolato) per le medesime iniziative oggetto della domanda, con la precisazione dell'ente erogatore e dell'eventuale ammontare del beneficio concesso, oppure la dichiarazione di non aver richiesto alcun beneficio.

Art. 5.

Documenti da allegare

1. Alla domanda di contributo devono essere allegati:

1) il certificato di iscrizione nel registro delle imprese di pesca previsto dall'art. 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963, o, se si tratta di imprese di cui ai numeri 2) e 3) dell'art. 1 del presente decreto, il certificato di iscrizione alla camera di commercio;

2) il certificato di iscrizione nel registro delle imprese di pesca ed il certificato di iscrizione nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione qualora l'impresa sia una cooperativa o un consorzio di cooperative;

3) un certificato del tribunale dal quale risulti che a carico dell'impresa richiedente non è in corso procedura fallimentare o di concordato preventivo;

4) nel caso in cui l'impresa richiedente sia una società comunque costituita, un certificato dal quale risultino le complete generalità ed i poteri dei legali rappresentanti;

5) un riepilogo delle spese corredato da preventivi e, per le iniziative di cui ai punti *b)* e *c)* della legge, un progetto di massima con l'indicazione del costo previsto;

6) qualora l'iniziativa sia stata già realizzata, le relative fatture unitamente, per le iniziative di cui ai punti *b)* e *c)*, alla documentazione tecnica concernente la progettazione e la esecuzione delle opere realizzate e dei lavori eseguiti.

Art. 6.

Concessione del contributo

1. Nel caso di iniziative da realizzare o in corso di realizzazione, il Ministro della marina mercantile, sentito il parere del comitato previsto dall'art. 23 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, dispone con proprio decreto:

1) la concessione del contributo;

2) il termine di ultimazione per la realizzazione del progetto.

2. Tale termine non può superare i sei mesi per le iniziative di cui ai punti *a)* e *d)* e un anno per le iniziative di cui ai punti *b)* e *c)* dell'art. 3 della legge 30 dicembre 1989, n. 424.

3. Ultimata la realizzazione dell'iniziativa, il Ministero provvede alla liquidazione del contributo previa presentazione da parte dell'impresa beneficiaria della documentazione di cui al n. 6 del precedente art. 5.

4. Il Ministro della marina mercantile, sentito il comitato di cui al precedente primo comma, dispone con proprio decreto la liquidazione del contributo nel caso di iniziativa già realizzata.

5. L'amministrazione si riserva la facoltà di disporre accertamenti tecnici a carico del soggetto beneficiario, di effettuare verifiche e di richiedere in sede di liquidazione del contributo concesso ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria.

Art. 7.

Termine presentazione domanda

1. La domanda di contributo deve essere presentata nel termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8.

Priorità

1. Sono prioritariamente ammesse ai benefici di cui al precedente art. 1, per l'ammontare massimo previsto per ciascun intervento dal precedente art. 3, le iniziative realizzate o in corso di realizzazione alla data del 31 dicembre 1989 la cui fatturazione totale o parziale sia avvenuta entro tale data.

2. Subordinatamente all'osservanza della previsione di cui al primo comma, nella concessione di contributi in favore delle iniziative previste dalle lettere *b)* e *c)* dell'art. 3 della legge 30 dicembre 1989, n. 424, una quota pari al 50% degli stanziamenti è riservata alle cooperative dei pescatori ed ai consorzi di cooperative di pescatori.

3. Le iniziative previste dalla lettera *b)* dell'art. 3 della legge 30 dicembre 1989, n. 424, trovano accoglimento, subordinatamente all'osservanza della riserva di cui al precedente secondo comma, in base al seguente ordine prioritario:

a) acquisto di novellame;

b) smaltimento di molluschi;

c) miglioramento di impianti di acquacoltura;

d) miglioramento di strutture artificiali.

4. Ai fini dell'applicazione della riserva di cui al precedente secondo comma, il contributo per ciascuna iniziativa è fissato nella misura massima fino ad esaurimento della relativa quota di riserva. L'ordine di ammissione è determinato dalla data di presentazione delle relative istanze debitamente documentate nonché, per le iniziative di cui alla lettera *b)*, dai criteri di cui al precedente terzo comma.

5. Per le iniziative non soddisfatte secondo le procedure di cui al precedente quarto comma, nonché per quelle previste dalle lettere *a)* e *d)* dell'art. 3 della legge 30 dicembre 1989, n. 424, l'ammontare del contributo erogabile è fissato sulla base della disponibilità per ciascun tipo di iniziativa ragguagliata all'ammontare della spesa ritenuta complessivamente ammissibile.

Art. 9.

Ripartizione dello stanziamento

1. Le somme recate dalla legge 30 dicembre 1989, n. 424, in favore delle attività economiche interessanti l'economia della pesca, al netto dello stanziamento finalizzato all'organizzazione della campagna promozionale prevista dall'art. 3, comma 3, della citata legge, sono ripartite, con riserva di rimodulazione in caso di mancata utilizzazione, tra le varie iniziative secondo le seguenti misure percentuali:

25% per le iniziative lettera *a)*;
25% per le iniziative lettera *b)*;
35% per le iniziative lettera *c)*;
15% per le iniziative lettera *d)*.

Art. 10.

Concorso di benefici

1. Qualora per le iniziative previste dalle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'art. 3 della legge 30 dicembre 1989, n. 424, siano concessi contributi a fondo perduto o mutui a tasso agevolato dalla Comunità economica europea, dallo Stato, da altri enti pubblici nazionali il contributo di cui al presente decreto è determinato in misura tale da non risultare superiore ai limiti massimi di intervento previsti dal precedente art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1990

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro della marina mercantile
VIZZINI

Il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali
MACCANICO

90A1057

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 17 febbraio 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa ortofrutticoltori ferraresi associati - C.O.F.A. - Società coop.va a r.l.», in Ferrara, e nomina di commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 26 ottobre 1989 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa ortofrutticoltori ferraresi associati - C.O.F.A. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ferrara, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La cooperativa «Cooperativa ortofrutticoltori ferraresi associati - C.O.F.A. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ferrara, costituita per rogito notaio dott. Bertelli Nino in data 12 agosto 1968, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori:

Belvederi avv. Luigi, nato a Ferrara il 17 settembre 1950 ed ivi residente in via Palestro n. 71;

Raddi dott. Giancarlo, nato a Ferrara il 25 giugno 1933 ed ivi residente in via Ariosto n. 18;

Baldazzi p.a. Carlo, nato a Medicina il 4 agosto 1936, residente in Ferrara, via Valle Mantello n. 29.

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

90A1059

DECRETO 20 febbraio 1990.

Modificazione alla tabella I annessa al decreto ministeriale 22 giugno 1935, concernente deroghe all'obbligo del riposo domenicale.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, su riposo domenicale e settimanale, il quale prevede che il riposo di 24 ore consecutive può cadere in un giorno diverso dalla domenica mediante turni al personale addetto all'esercizio di determinata attività;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1935;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1958, n. 72, modificativo del decreto ministeriale 22 giugno 1935;

Considerato che esigenze di carattere tecnico-produttivo giustificano l'adozione del ciclo continuo nell'industria dei conduttori/cavi elettrici e affini, con la conseguenza di determinare deroga all'obbligo del riposo domenicale mediante turni al personale addettovi;

Sentite le organizzazioni sindacali di settore;

Ritenuta la necessità di apportare variazioni al n. 39 della tabella I annessa al decreto ministeriale 22 giugno 1935, siccome modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1958, n. 74;

Decreta:

Il n. 39 della tabella I, annessa al decreto ministeriale 22 giugno 1935, siccome modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1958, n. 72, concernente la determinazione dell'attività alle quali è applicabile all'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, è modificato come segue:

Numero	Natura dell'attività	[illegible]
39	Industria dei conduttori/cavi elettrici ed affini.	Per il personale addetto alla smaltatura, alla trafilatura-isolamento, all'impregnamento-estrusione ed alla reticolazione dei conduttori elettrici e per quello addetto alle operazioni collegate che saranno riconosciute tali dall'Ispettorato del lavoro.

Roma, addì 20 febbraio 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

Il D.M. 22 giugno 1935 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 12 luglio 1935.

— Il D.P.R. n. 72/1958, modificativo del D.M. 22 giugno 1935, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 1° marzo 1958.

90A1058

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE

DELIBERAZIONE 13 gennaio 1990.

Approvazione del testo del regolamento interno del Consiglio della magistratura militare.

IL CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE

Visto l'art. 1, comma 8, della legge 30 dicembre 1988, n. 561;

Visto l'art. 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1989, n. 158;

Nella seduta del 13 gennaio 1990;

HA APPROVATO

il seguente:

REGOLAMENTO INTERNO

Capo I

COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 1.

Sede e durata del Consiglio

1. Il Consiglio della magistratura militare ha sede in Roma e può tenere adunanze anche nella sede di uno degli uffici giudiziari militari.

2. La durata del Consiglio si computa dal giorno dell'insediamento.

Art. 2.

Insediamento

1. La seduta di insediamento del Consiglio è convocata dal presidente ed ha luogo nel giorno da lui fissato, sotto la sua presidenza.

2. Nella prima seduta, il Consiglio:

verifica i titoli di ammissione dei magistrati eletti e decide sui reclami e sui ricorsi relativi alla eleggibilità ed alle operazioni elettorali;

verifica i requisiti di ammissione dei due componenti scelti dai presidenti delle due camere e, se ne ravvisa la mancanza, provvede a darne comunicazione ai presidenti stessi, adottando i provvedimenti interni di competenza.

Art. 3.
Vice presidente

1. All'elezione del vice presidente del Consiglio si procede con votazione a scrutinio segreto subito dopo gli adempimenti di cui all'art. 2, con le seguenti modalità:

ciascun componente scrive un nome su di una scheda appositamente predisposta;

e proclamato eletto colui che ha riportato alla prima votazione il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto il più anziano dei candidati.

2. Il vice presidente del Consiglio sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento, ed esercita le funzioni previste dalla legge e dal regolamento.

3. Nel caso in cui, durante una seduta del Consiglio che si svolge in assenza del presidente, il vice presidente se ne allontana temporaneamente e ritiene che la seduta deve proseguire, la presidenza della seduta è assunta, per la durata dell'assenza del vice presidente, dall'altro componente non magistrato.

4. Nello stesso modo si procede in caso di assenza o impedimento del presidente e del vice presidente, se, dopo la convocazione della seduta, ne è pervenuta comunicazione alla segreteria del consiglio da parte degli stessi.

Art. 4.
Comitato di presidenza

1. Il comitato di presidenza delibera validamente con la presenza di almeno due membri. In caso di impossibilià di sua convocazione, provvede, per gli affari di ordinaria amministrazione, il presidente o, in sua assenza, il vice presidente.

2. Delle riunioni del comitato di presidenza viene redatto verbale, del quale ogni componente del Consiglio puo prendere visione. Delle più rilevanti determinazioni, il presidente o, in sua assenza, il vice presidente, informa tempestivamente il Consiglio nella successiva riunione.

3. Il presidente o, in sua assenza, il vice presidente, regola, in conformità alle deliberazioni del comitato di presidenza, le funzioni della segreteria.

Art. 5.
Posizione dei componenti del Consiglio

1. I componenti del Consiglio partecipano ai lavori ed alle deliberazioni del Consiglio stesso in posizione di parità.

2. Nelle manifestazioni ufficiali al presidente seguono il vice presidente, il procuratore generale militare e gli altri componenti in ordine di età.

3. La medesima regola si segue per le elencazioni dei componenti del Consiglio nei suoi atti, nelle sue sedute ed in ogni altro caso nel quale debba osservarsi un ordine di precedenza.

4. Il Consiglio può deliberare che nella determinazione dell'impegno di lavoro giudiziario dei magistrati militari componenti del Consiglio o addetti all'ufficio di segreteria si tenga conto, da parte dei capi degli uffici nei quali gli stessi prestano servizio, dell'impegno primario derivante dalla partecipazione ai lavori del Consiglio.

5. Se, dopo la verifica effettuata a norma dell'art. 2, occorre procedere alla sostituzione di componenti del Consiglio venuti a cessare per qualsiasi causa, il Consiglio provvede alla stessa. Nello stesso modo interviene se sopravviene una delle cause di incompatibilità previste dal comma 1, lettera *d)* e dal comma 6 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 1988, n. 561.

Capo II
SEGRETERIA DEL CONSIGLIO

Art. 6.
Nomina dell'ufficio di segreteria

1. I magistrati componenti dell'ufficio di segreteria sono nominati dal Consiglio con voto palese nel corso della prima riunione. La scelta è preferibilmente indirizzata verso i nominativi di magistrati di appello e di tribunale che hanno fatto conoscere prima dell'adozione della deliberazione di essere disponibili all'incarico e che non ricoprono incarichi direttivi di uffici giudiziari militari.

2. Sono dichiarati nominati i magistrati delle due categorie che hanno riportato il maggior numero di voti. Il comitato di presidenza provvede a dare comunicazione dell'avvenuta nomina agli interessati ed ai titolari degli uffici in cui i magistrati medesimi prestano servizio.

3. I magistrati nominati vengono immediatamente convocati alla prima riunione fissata per il comitato di presidenza o a quella appositamente fissata a tale scopo ed assumono da tale momento le funzioni stabilite dalla legge e dal regolamento.

4. In caso di sopravvenuto impedimento di uno dei componenti dell'ufficio di segreteria, che rende impossibile lo svolgimento dei compiti previsti per un apprezzabile periodo di tempo, ed in ogni altro caso in cui i magistrati predetti non possono proseguire nell'espletamento dell'incarico, il Consiglio provvede immediatamente alla loro sostituzione con le modalità di cui al punto 1, mettendo la questione all'ordine del giorno della prima seduta utile, ovvero fissando apposita riunione.

5. I componenti dell'ufficio di segreteria restano in carica per la durata del Consiglio, salvo che non siano da questo revocati, ovvero che non presentino dimissioni, accettate dal Consiglio. Se i suddetti componenti perdono le relative qualifiche il Consiglio provvede alla sostituzione.

Art. 7.

Ufficio di segreteria

1. Il presidente o, in caso di impedimento, il vice presidente regola, in conformità alle deliberazioni del comitato di presidenza, le funzioni dell'ufficio di segreteria.

2. Rientra tra i compiti dell'ufficio di segreteria:

a) assistere il presidente, il vice presidente ed il comitato di presidenza nella predisposizione e nello svolgimento dei lavori attinenti l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio;

b) curare che per gli affari da trattare sia acquisita la necessaria documentazione, da tenere a disposizione dei componenti del Consiglio presso la segreteria e da consegnare a ciascun componente del Consiglio che ne fa richiesta;

c) provvedere alla sistematica raccolta e tenuta delle pubblicazioni nelle varie materie di interesse del Consiglio e curare che le stesse siano poste a disposizione dei componenti del Consiglio a loro richiesta, nonché provvedere all'acquisizione degli atti o pubblicazioni ritenuti necessari dal Consiglio, dalle commissioni o dai rispettivi componenti;

d) fornire ai magistrati militari le notizie non riservate relative alle pratiche che li riguardano.

Art. 8.

Compiti del magistrato militare di appello addetto alla segreteria

1. Il magistrato militare di appello addetto alla segreteria ha le seguenti attribuzioni:

a) assiste alle riunioni del comitato di presidenza e ne redige i verbali; provvede alla conservazione degli atti e cura gli adempimenti preparatori delle riunioni stesse e l'esecuzione delle deliberazioni adottate;

b) cura, nell'ambito delle proprie funzioni, i rapporti con le segreterie o con gli analoghi uffici degli organi costituzionali, di rilevanza costituzionale e con gli altri organi dello Stato;

c) coordina e dirige l'attività del personale dell'ufficio di segreteria e sovraintende al personale addetto al Consiglio, assicurando il buon andamento dei servizi;

d) adempie ad ogni altro compito previsto dai regolamenti del Consiglio o specificamente affidatogli dal presidente, dal vice presidente, dal comitato di presidenza o dal Consiglio.

2. In caso di assenza o impedimento temporanei detto magistrato viene sostituito nei suoi compiti dal magistrato militare di tribunale addetto all'ufficio di segreteria.

Art. 9.

Compiti del magistrato militare di tribunale addetto alla segreteria

1. Rientra nei compiti del magistrato militare di tribunale addetto alla segreteria:

curare l'organizzazione delle riunioni del Consiglio e delle commissioni a mezzo del funzionario di cancelleria e del personale addetto della segreteria, provvedendo a far raccogliere il materiale documentale necessario ed alla sua distribuzione in copia ai componenti del Consiglio e delle commissioni;

curare, su richiesta dei componenti del Consiglio, l'acquisizione di ogni documentazione ritenuta necessaria per i lavori;

esercitare ogni altra attribuzione stabilita dal regolamento o dal comitato di presidenza, ricevendo le disposizioni del presidente del comitato stesso.

2. In caso di assenza o impedimento temporanei detto magistrato viene sostituito nei suoi compiti dal magistrato militare di appello addetto all'ufficio di segreteria.

Art. 10.

Compiti di assistenza alle riunioni del Consiglio e delle commissioni dei magistrati militari addetti alla segreteria

1. I magistrati militari addetti alla segreteria hanno altresì il compito di:

a) assistere, se richiesti, alle riunioni del Consiglio e delle commissioni e redigere il relativo verbale;

b) assistere, se richiesti, il presidente durante le adunanze del Consiglio, provvedendo:

a dare lettura di ogni atto o documento che debba essere comunicato al consiglio;

a coadiuvare il presidente nell'accertamento del risultato delle votazioni;

a formare, secondo l'ordine delle richieste, l'elenco dei consiglieri iscritti a parlare.

Capo III

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

Art. 11.

Atti del Consiglio

1. Il Consiglio delibera i provvedimenti di cui all'art. 1, comma 3, della legge 30 dicembre 1988, n. 561, all'art. 2, numeri 1, 3, 4, 5 ed agli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1989, n. 158, con votazione a maggioranza sulle proposte della commissione, permanente o speciale, competente per materia o del relatore all'uopo nominato.

2. Delibera altresì su eventuali richieste del parlamento in tema di funzionamento della giustizia amministrata dagli organi giudiziari militari e sull'invio a tal fine di propri componenti nelle sedi giudiziarie, sui ricorsi, reclami, rapporti ed esposti che gli sono indirizzati, nonché sulle nomine delle commissioni di esame, sui risultati e sulle graduatorie di concorsi e di esami, e su ogni altro atto di sua competenza.

3. Il Consiglio può disporre indagini conoscitive in ordine all'organizzazione ed al funzionamento degli uffici giudiziari militari, sia acquisendo documentazione ed elementi di valutazione dai magistrati militari addetti agli uffici interessati o che sugli stessi esercitano la sorveglianza, sia procedendo all'indagine direttamente presso l'ufficio o gli uffici stessi a mezzo di uno o più

componenti del Consiglio a tal fine nominati. Questi ultimi possono acquisire utili elementi di valutazione anche dal personale di cancelleria, di segreteria ed amministrativo.

Art. 12.

Risoluzioni

1. Il Consiglio può adottare risoluzioni per quanto attiene l'esercizio delle proprie attribuzioni. Ogni componente può formulare richiesta al comitato di presidenza, che l'assegna alla commissione competente.

2. Le risoluzioni sono comunicate agli uffici interessati e, salvo diversa decisione motivata, sono pubblicate nel notiziario del Consiglio. Ad esse le commissioni ed il Consiglio si attengono, nell'esercizio delle loro attibuzioni, sinché non sono state modificate con successiva risoluzione.

3. Circolari e direttive sono emanate dal presidente del Consiglio in conformità a tali risoluzioni.

Art. 13.

Sedute del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

2. Le sedute non sono pubbliche quando vi sono motivi di sicurezza che lo consigliano o quando vi sono prevalenti ragioni di tutela del diritto alla riservatezza del magistrato o di terzi, ovvero quando si tratta di questioni attinenti allo stato giuridico ed ai comportamenti comunque professionalmente rilevanti del magistrato.

3. La deliberazione con la quale si dispone l'esclusione della pubblicità della seduta è adottata su proposta anche di un solo componente del Consiglio. La delibera è adottata immediatamente prima dell'esame della questione, in assenza di pubblico.

4. Il presidente determina le modalità dell'accesso del pubblico e della stampa alle sedute pubbliche del Consiglio stabilendo eventuali limitazioni, in conformità delle indicazioni di massima del Consiglio.

5. Le sedute delle commissioni, permanenti o speciali, non sono pubbliche.

Art. 14.

Rilascio di copie degli atti

1. Il comitato di presidenza autorizza il rilascio di copie dei verbali delle sedute pubbliche a richiesta di chiunque ha un giustificato motivo.

2. Copia dei verbali delle sedute del Consiglio per le quali è stata esclusa la pubblicità, e quelli delle riunioni delle commissioni sono rilasciate ai magistrati militari che, a giudizio della competente commissione, o del Consiglio in caso di mancata maggioranza sul punto, vi hanno interesse.

3. Il rilascio delle copie avviene a spese del richiedente.

Art. 15.

Obbligo del segreto

1. I componenti del Consiglio, i magistrati ed il personale addetti all'ufficio di segreteria sono tenuti al segreto su quanto concerne le sedute del Consiglio per le quali è stata esclusa la pubblicità.

2. Riguardo alle sedute delle commissioni l'obbligo del segreto è limitato ai voti ed alle opinioni riguardanti le persone.

Art. 16.

Notiziario del Consiglio

1. Il Consiglio pubblica, a cura della segreteria, un notiziario, nel quale vengono riportate:

a) le vacanze degli uffici giudiziari militari;

b) le deliberazioni e le risoluzioni del Consiglio;

c) ogni altro atto cui il Consiglio ritiene di dare pubblicità.

2. Il Consiglio delibera in ordine alla struttura, alla periodicità della pubblicazione ed ai destinatari del notiziario.

3. Il Consiglio può stabilire, con decisione motivata, di non pubblicare suoi atti nel notiziario, indicando le modalità ed i destinatari di eventuali comunicazioni.

Art. 17.

Direttive alle commissioni

1. Il Consiglio può deferire alle commissioni, secondo la loro rispettiva competenza, compiti determinati di studio, di documentazione, di elaborazione di risoluzioni e proposte, formulando proprie direttive.

Art. 18.

Procedura per il conferimento degli uffici direttivi

1. Per il conferimento degli uffici direttivi, la commissione competente sottopone al Consiglio l'elenco degli aspiranti, le proprie valutazioni e le conseguenti motivate conclusioni, allegando quelle dei dissenzienti che lo richiedono.

2. Il Consiglio esprime alla commissione il proprio avviso; la commissione procede, quindi, al concerto con il Ministro e ne riferisce al Consiglio, che delibera.

3. Per il conferimento degli uffici direttivi per i quali non ha luogo il concerto con il Ministro, il Consiglio delibera sulle proposte della commissione formulate con le modalità previste dal primo comma.

4. Il Consiglio si esprime sempre con voto palese.

Art. 19.

Procedura per i trasferimenti e le assegnazioni di sedi

1. La commissione referente competente individua i posti vacanti che devono essere coperti. Propone conseguentemente al Consiglio di disporre la pubblicazione dei relativi concorsi sul notiziario del Consiglio o su apposito supplemento, di richiederne la pubblicazione sul Giornale ufficiale della difesa e di darne notizia a mezzo lettera, fonogramma o telefax ai capi degli uffici giudiziari militari. Per esigenze di servizio di particolare urgenza, la commissione può proporre al Consiglio di provvedere alla sola notificazione a mezzo telegramma o telefax ai capi degli uffici.

2. I capi degli uffici provvedono, entro la data fissata dal Consiglio, a dare comunicazione dei bandi di concorso ai magistrati dell'ufficio personalmente, ovvero presso il recapito dai medesimi indicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dando conferma a mezzo fonogramma o telefax.

3. I magistrati militari interessati a partecipare ai concorsi banditi devono consegnare le domande di partecipazione al concorso al capo dell'ufficio entro la data fissata nel bando. I capi degli uffici provvedono all'inoltro immediato delle domande al Consiglio, preannunciando mediante fonogramma o telefax l'avvenuta trasmissione ed indicando i nominativi dei magistrati che hanno presentato domanda, ovvero dando comunicazione negativa.

4. La commissione, trascorsi dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, provvede a formare la graduatoria degli aspiranti secondo i criteri fissati con risoluzione del Consiglio e formula al Consiglio la conseguente proposta.

5. Il Consiglio provvede con propria deliberazione, votando sulla proposta della commissione, e, se essa sia respinta, sui nominativi che seguono nella graduatoria formata dalla commissione.

6. Il Consiglio, deliberando il trasferimento, può deliberare, altresì, di segnalare al Ministro della difesa, per gli adempimenti di competenza, l'opportunità che esso abbia effetto con urgenza.

Art. 20.

Procedura per le assegnazioni e i trasferimenti d'ufficio

1. Se non sono state presentate istanze per l'assegnazione di posto vacante di magistrato militare di appello o di cassazione, il Consiglio può designarvi d'ufficio il magistrato militare che non ha ancora assunto, per carenza di posti, le funzioni corrispondenti, per cui ha la qualifica o è stato dichiarato idoneo, che lo accetti o, indipendentemente dal gradimento, secondo l'ordine di collocamento nel ruolo.

2. Per disporre d'ufficio trasferimenti nei casi previsti dalla legge, si osserva il procedimento stabilito con apposita deliberazione del Consiglio.

Art. 21.

Votazioni

Le votazioni, nelle sedute del Consiglio e delle sue commissioni, sono valide se ad esse partecipa il numero legale previsto dall'art. 34 e dall'art. 41.

2. Alle votazioni si procede per alzata di mano, salvo che risulti l'unanimità dei consensi.

3. In Consiglio la votazione per appello nominale ha luogo quando la richiede un componente; in tal caso si procede iniziando da un nome estratto a sorte e proseguendo per ordine alfabetico.

4. Si dà luogo a votazione per scrutinio segreto soltanto per questioni concernenti persone, ad esclusione del conferimento di incarichi direttivi, a richiesta, in commissione, di un componente, o, in Consiglio, di due componenti. In tal caso si procede scrivendo sulla scheda «SI» o «NO» alla proposta messa in votazione.

5. È approvata la proposta che raccoglie la maggioranza dei voti validi espressi. I componenti che si sono astenuti o hanno depositato scheda bianca concorrono soltanto alla formazione del numero legale.

Art. 22.

Ordine delle votazioni

1. La richiesta di rinvio della discussione o della deliberazione, comunque motivata, è posta in votazione non appena è presentata, con precedenza su ogni altra votazione. La questione pregiudiziale che di un determinato argomento non si abbia a deliberare per specificati motivi è, quindi, posta in votazione con precedenza su ogni altra questione. Segue la questione sospensiva che di un argomento non si abbia a discutere se non dopo una data determinata o dopo deliberazione su altro argomento connesso. Terminata la discussione, si procede alle votazioni, iniziando dalle proposte di assunzioni istruttorie e passando poi a quelle di definizione del merito.

2. Per le deliberazioni è posta in votazione la proposta della commissione. Se essa è respinta, sono poste in votazione le proposte presentate dai componenti la commissione o il Consiglio, nell'ordine della presentazione. Se la commisssione ha presentato più proposte alternative o si è limitata a sottoporre la questione, sono poste in votazione le proposte fatte proprie o formulate dai componenti, nell'ordine di presentazione. Se non vi è nessuna osservazione, la proposta della commissione si intende approvata.

Art. 23.

Comunicazioni ai titolari dell'azione disciplinare

1. Se da rapporti o esposti risultano fatti suscettibili di valutazione in sede disciplinare o essi emergono nel corso di un'istruttoria, il Consiglio ne informa immediatamente i titolari dell'azione disciplinare.

2. La comunicazione non implica nessuna valutazione da parte del Consiglio sulle responsabilità che possono eventualmente risultare.

Art. 24.

Incontri e seminari di studi tirocinio degli uditori

1. Il Consiglio, su proposta della commissione per il regolamento e la riforma giudiziaria organizza incontri e seminari di studio al fine di favorire l'aggiornamento professionale dei magistrati militari.

2. Il Consiglio provvede inoltre ad organizzare e dirigere il tirocinio degli uditori giudiziari militari.

Capo IV

COMMISSIONI

Art. 25.

Costituzione delle comissioni

1. Non appena insediato, il Consiglio nomina la commissione per il regolamento del Consiglio, la riforma giudiziaria e l'amministrazione della giustizia, e la commissione per gli uffici direttivi, costituite da cinque componenti, di cui almeno uno non magistrato, e provvede alla nomina della commissione per gli affari generali, costituita da tre componenti, di cui uno non magistrato.

2. Il Consiglio provvede altresì a nominare due supplenti, di cui uno non magistrato, per la commissione affari generali.

Art. 26.

Commissione per il regolamento, la riforma giudiziaria e l'amministrazione della giustizia

1. Il presidente del Consiglio nomina il presidente ed il vice presidente della commissione per il regolamento, la riforma giudiziaria e l'amministrazione della giustizia. La commissione interpreta il regolamento, quando ne e richiesta dal presidente, dal vice presidente, dal comitato di presidenza o dal Consiglio; elabora proposte di modifica del regolamento e le sottopone al Consiglio; riferisce al Consiglio sulle proposte di modificazione del regolamento che sono presentate da qualsiasi componente del Consiglio al comitato di presidenza, che ne informa il Consiglio.

2. La commissione ha altresì le seguenti attribuzioni:

proposte in tema di interventi amministrativi o normativi sia sull'ordinamento giudiziario militare sia sulle altre questioni inerenti l'andamento della giustizia, nonché relativamente a questioni giudiziarie di particolare interesse;

questioni di carattere generale sulla situazione dei magistrati e sulla composizione degli uffici

raccolta ed elaborazione dei dati statistici sul lavoro degli uffici giudiziari; valutazione delle esigenze degli uffici e relative proposte.

Art. 27.

Commissione per gli uffici direttivi

1. Il presidente del Consiglio nomina il presidente ed il vice presidente della commissione. Tale commissione oltre le competenze stabilite dalla legge ha altresì competenza in materia di tramutamenti, assegnazioni, conferimenti di funzioni, applicazioni di magistrati e di disciplina del tirocinio degli uditori giudiziari militari.

Art. 28.

Commissione per gli affari generali

1. Il presidente nomina il presidente ed il vice presidente della commissione, che ha competenza in materia di:

questioni di stato dei magistrati militari;

assunzioni nella magistratura militare;

eliminazione ed inserimento di atti nei fascicoli personali dei magistrati;

autorizzazione per gli incarichi extra-giudiziari;

ricorsi e reclami;

ogni altra materia che non è di competenza delle altre commissioni.

Art. 29.

Durata delle commissioni

1. Le commissioni hanno la durata del Consiglio che le ha nominate.

Art. 30.

Commissioni speciali

1. Il presidente può, altresì, istituire commissioni speciali per compiti determinati, nominandone i componenti e definendone gli incarichi.

Art. 31.

Assegnazione delle pratiche alle commissioni

1. Il comitato di presidenza riceve le richieste, i ricorsi, i rapporti e gli esposti, che sono indirizzati al Consiglio, e li trasmette alla commissione competente, o, in caso di competenza di due commissioni per la medesima pratica o per pratiche connesse, a tali commissioni congiunte.

2. Gli esposti anonimi sono direttamente ed immediatamente archiviati dallo stesso comitato di presidenza, secondo l'ordine cronologico del protocollo, e distrutti dopo cinque anni. Si considerano anonimi anche gli esposti apocrifi o che comunque non consentono l'identificazione dell'autore. Nel caso in cui gli esposti anonimi sono stati assegnati ad una commissione, questa provvede direttamente all'archiviazione.

3. Il presidente di ogni commissione se non ritiene di riferire egli stesso, assegna ogni pratica a un relatore tra i componenti la commissione e la fa iscrivere nel registro della commissione, con l'indicazione del relatore, e all'ordine del giorno della commissione.

4. Delle richieste del tutto estranee alla competenza del Consiglio il presidente della commissione propone alla commissione di richiedere al Consiglio l'archiviazione ovvero la trasmissione al Ministro o all'autorità giudiziaria competente, se si tratti di questione di loro competenza e risulti che non ne sono già stati informati. Se si tratta di questione di competenza di altra commissione, il presidente ne propone la trasmissione ad essa; se l'altra commissione solleva questione di competenza, decide il comitato di presidenza.

5. Se due o più pratiche assegnate a diverse commissioni riguardano la medesima persona o appaiono comunque connesse e già non sono state rimesse alle commissioni congiunte a norma del primo comma, le commissioni, che ne sono investite, possono chiedere al comitato di presidenza di procedere in comune all'esame degli atti e alla formulazione delle proposte. In tal caso le commissioni riunite sono presiedute dal presidente più anziano di età di una di esse.

Art. 32.

Registro delle commissioni

1. La segreteria tiene per ogni commissione un registro delle pratiche ad essa assegnate, iscritte nell'ordine nel quale pervengono.

2. Per ciascuna pratica sono indicati la data di iscrizione, il nome del relatore e la data di assegnazione, la data della seduta nella quale è stata presa in esame e le decisioni in essa adottate in proposito, gli eventuali incombenti istruttori disposti ed espletati, la data di ciascuna seduta nella quale se ne è discusso e le deliberazioni conclusive.

Art. 33.

Ordine del giorno delle commissioni

1. La segreteria, nella settimana precedente la riunione della commissione, ne forma l'ordine del giorno, nel quale, secondo le disposizioni del presidente della commissione, sono iscritte in ordine cronologico le pratiche che debbono essere esaminate.

2. Almeno tre giorni prima della successiva riunione della commissione, l'ordine del giorno è comunicato ai componenti della commissione e a tutti gli altri componenti del Consiglio.

3. Indipendentemente dalla normale procedura di convocazione, la commissione al termine di ogni seduta può deliberare, a maggioranza, la data e l'ordine del giorno della sua successiva convocazione, ferma restando, per la segreteria, il compito di darne comunicazione ai componenti della commissione eventualmene assenti ed agli altri componenti del Consiglio.

Art. 34.

Sedute delle commissioni

1. Le commissioni formate da cinque componenti deliberano validamente con la presenza di tre componenti. Le commissioni formate da tre deliberano con la partecipazione di tutti i componenti. Il presidente o il vice presidente del Consiglio può nominare un supplente per le commissioni costituite da cinque componenti quando uno di essi è temporaneamente impedito.

2. Il presidente della commissione, o in sua assenza, il vice presidente, convoca le sedute. Le sedute sono presiedute dal presidente ovvero, in sua assenza, dal vice presidente, o, se anche questi è assente, dal componente più anziano di età.

3. In caso di prolungato impedimento del presidente della commissione, il suo vice presidente provvede agli altri atti di competenza del presidente, per sua delega o per disposizione del presidente del Consiglio.

Art. 35.

Ordine dell'esame delle pratiche

1. Le pratiche elencate nell'ordine del giorno della commissione sono esaminate, di regola, secondo l'ordine cronologico. Se non vi sono obiezioni, si può derogare a tale ordine.

2. Ogni componente della commissione può chiedere preventivamente al presidente della commissione che sia fissata la data della seduta, indipendentemente dall'ordine predetto, per la trattazione di una pratica determinata; oppure, quando essa viene in discussione, può chiederne il rinvio a data determinata.

3. Se il presidente o il vice presidente del Consiglio, il comitato di presidenza o il presidente della commissione ritengono l'urgenza di una pratica, essa è fissata per la prima seduta successiva alla sua assegnazione. Di ciò è dato avviso, almeno un giorno prima, ai componenti della commissione e agli altri componenti del Consiglio.

4. La commissione può procedere altresì alla discussione di pratica assegnatale, non ancora iscritta al suo ordine del giorno, se la ritiene urgente, ma non può su di essa deliberare se uno dei componenti si oppone.

5. Il Consiglio, se ritiene l'assoluta urgenza di una pratica, può richiederne alla commissione competente l'esame immediato.

Art. 36.

Verbale delle sedute

1. Delle sedute delle commissioni è redatto verbale, contenente l'elenco delle pratiche esaminate, le deliberazioni per ciascuna adottate, le relative motivazioni sommarie, le opinioni espresse dai componenti che ne fanno richiesta.

2. Il verbale è approvato dalla commissione, previa delibera sulle correzioni eventualmente proposte, ed è firmato dal presidente e dal segretario della seduta.

Art. 37.

Esame degli atti

1. Ciascun componente della commissione ha facoltà di richiedere, per esaminarli nel proprio ufficio, il registro delle commissioni e tutti gli atti relativi a ogni pratica che vi è iscritta, nonché di avere copia dei verbali delle sedute della commissione stessa.

2. Ogni componente del Consiglio ha facoltà di prendere visione del registro di ogni commissione, degli atti relativi e, in riferimento alle pratiche pendenti, dei fascicoli personali dei magistrati. Per prendere visione dei fascicoli personali dei magistrati, in ogni altro caso, e per avere copia dei verbali delle sedute delle commissioni di cui non fanno parte, i componenti del Consiglio ne devono fare richiesta scritta al comitato di presidenza, indicandone i motivi.

3. I componenti del Consiglio hanno diritto di consultare i fascicoli relativi ai procedimenti disciplinari, quando l'istruttoria è chiusa ai sensi dell'art. 33 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

4. I suddetti componenti consultano i fascicoli relativi ai procedimenti disciplinari presso la segreteria del Consiglio, che ne prende nota.

Art. 58.

Partecipazione alle sedute delle commissioni

1. Ogni componente del Consiglio ha facoltà di intervenire alle sedute di ogni commissione e di partecipare alla discussione, senza, peraltro, prendere parte alle votazioni.

2. A tal fine ogni componente del Consiglio può comunicare al presidente di una commissione di volervi intervenire quando vi si tratta una determinata pratica, chiedendo, pertanto, che gliene sia comunicata la data. Il presidente della commissione dà comunicazione della data da lui fissata al richiedente e ai componenti della commissione.

Art. 39.

Incombenti istruttori

1. Quando una commissione lo ritiene necessario per istruire convenientemente una pratica che le è stata assegnata, può richiedere informazioni e chiarimenti al presidente o al procuratore generale presso la corte militare di appello, al presidente del tribunale militare di sorveglianza, al presidente del tribunale militare o al procuratore militare della Repubblica e al magistrato militare interessato. Il presidente della commissione provvede alle comunicazioni conseguenti.

2. Se la commissione ritiene necessario convocare, per essere sentiti. i dirigenti degli uffici giudiziari militari sopraindicati, il magistrato militare interessato o altri magistrati militari, o inviare sul posto uno o più dei suoi componenti per indagini, ne dà comuniazione al comitato di presidenza, che, se non ritiene di disporre in conformità, sottopone la questione al Consiglio.

Art. 40.

Deliberazioni delle commissioni

1. Esaurito l'esame di ciascuna pratica e l'espletamento degli incombenti istruttori eventualmente disposti, la commissione delibera le proposte che intende sottoporre al Consiglio, designando fra i suoi componenti il relatore, se non ritiene di confermare quello che ha riferito alla commissione; il presidente ne dà comunicazione al presidente del Consiglio, chiedendone l'inserzione all'ordine del giorno del Consiglio.

2. La relazione al Consiglio informa succintamente dei punti di vista espressi durante la discussione, anche se disattesi dalla maggioranza, delle proposte fatte, delle votazioni effettuate.

3. Se la commissione ha deliberato di presentare relazione scritta o ne è stata richiesta dal comitato di presidenza o dal Consiglio, essa è sottoposta all'approvazione della commissione e, quindi, trasmessa al presidente del Consiglio, che ne dispone la comunicazione in copia integrale a tutti i componenti, in allegato all'ordine del giorno della seduta cui è iscritta.

Capo V

RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Art. 41.

Sedute del Consiglio

1. Il Consiglio delibera validamente con la partecipazione di almeno sei componenti, di cui tre elettivi.

2. Le deliberazioni sono approvate se ottengono la maggioranza dei voti validi espressi a norma dell'art. 21. A parità di voti prevale il voto del presidente della seduta.

3. Le sedute sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente, o, se anche quest'ultimo non può essere presente, dal componente indicato nell'art. 3. Il presidente della seduta assicura l'applicazione del regolamento; in caso di dubbio può interpellare la commissione per il regolamento del Consiglio.

4. Delle sedute è redatto verbale contenente le deliberazioni, le motivazioni addotte, il riassunto della discussione, le opinioni dei dissenzienti, le proposte che sono state disattese e le votazioni.

5. Dell'avvenuto deposito del verbale il segretario dà comunicazione al Consiglio nella seduta immediatamente successiva al deposito ed a richiesta viene rilasciata contestualmente copia della bozza; se entro il termine di giorni quindici non sono presentate osservazioni, il verbale si intende approvato ed è firmato dal presidente e dal segretario della seduta. In caso contrario il verbale viene approvato previa delibera sulle correzioni eventualmente proposte.

6. In caso di urgenza l'approvazione del verbale può essere deliberata dal Consiglio a partire dalla seduta successiva a quella in cui è stata data comunicazione dell'avvenuto deposito.

Art. 42.

Formazione dell'ordine del giorno

1. L'ordine del giorno di ciascuna seduta è predisposto dal presidente ed è comunicato a tutti i componenti e al Ministro almeno cinque giorni prima, assieme alla convocazione del Consiglio.

2. In caso di urgenza, la convocazione, l'ordine del giorno o aggiunte all'ordine del giorno possono essere comunicati successivamente, ma almeno un giorno prima.

3. All'inizio di ciascuna seduta, in caso di particolare urgenza, su proposta di ciascuno dei componenti, il Consiglio può deliberare di aggiungere all'ordine del giorno della seduta stessa altri argomenti. Se però un componente ne fa richiesta, l'argomento è rinviato alla seduta successiva o ad altra deliberata dal Consiglio.

Art. 43.

Richiesta di inserzione all'ordine del giorno e di convocazione

1. Ciascuno dei componenti del Consiglio può chiedere al presidente l'inserimento di un determinato argomento all'ordine del giorno Se il presidente, sentito il comitato di presidenza, non ritiene di accogliere la richiesta, ne informa nella successiva riunione il Consiglio, che delibera in proposito e, se accoglie la richiesta, fissa la data della discussione. Quando la richiesta è sottoscritta da almeno due dei componenti del Consiglio, il presidente fissa la data della discussione non oltre quindici giorni.

2. Se almeno due dei componenti fanno richiesta di discutere un argomento specificato, il Consiglio deve essere convocato entro trenta giorni.

Art. 44.

Ordine delle deliberazioni

1. Nel corso della seduta ogni punto all'ordine del giorno è distintamente esaminato, secondo l'ordine di iscrizione, e non si passa al successivo se sul precedente non si è deliberato.

2. Se non vi è opposizione, il presidente della seduta può modificare la successione dei punti da considerare e riunire la discussione di punti connessi. Se vi è opposizione o la proposta di un componente non è fatta propria dal presidente, il Consiglio delibera, a maggioranza, sull'ordine dei lavori. Se sorge discussione, il presidente può limitarla a un oratore per ognuna delle tesi in contrasto e per non più di cinque minuti ciascuno. Ugualmente si procede per le modificazioni proposte all'ordine del giorno preventivamente comunicato.

Art. 45.

Relazione delle commissioni

1. Su ogni punto iscritto all'ordine del giorno la discussione è aperta, di regola, dal relatore a nome della commissione ed è conclusa con la votazione della proposta, che il relatore presenta a nome della commissione.

2. Se una delibera concerne più persone e un componente ne fa richiesta, si procede a votazione separata per ciascuna persona.

Art. 46.

Discussione

1. Sull'ordine del giorno ogni componente, che ne fa richiesta, può prendere la parola secondo i tempi stabiliti dal presidente, salva diversa deliberazione del Consiglio in ordine alla durata degli interventi.

Art. 47.

Convocazione successiva

1. Al termine di ogni seduta, indipendentemente dal procedimento normale di convocazione da parte del presidente del Consiglio, o, in sua vece, del vice presidente, il Consiglio può deliberare, a maggioranza, la data della sua successiva convocazione e l'ordine del giorno di tale seduta, fermo restando, per la segreteria, il compito di darne comunicazione al Ministro ed ai componenti eventualmente assenti.

2. Una volta decisa la convocazione, è in facoltà del presidente e del vice presidente aggiungere all'ordine del giorno altri punti dopo quelli stabiliti, dandone comunicazione nei termini previsti dall'art. 42.

Art. 48.

Attuazione delle deliberazioni del Consiglio

1. Il comitato di presidenza e, per quanto occorre, il presidente, assicurano l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio. In caso di difficoltà o fatti nuovi, ne riferiscono immediatamente al Consiglio per l'adozione dei necessari provvedimenti.

Art. 49.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 13 gennaio 1990

Il presidente: BRANCACCIO

90A1049

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il comma primo dell'art. 16;

Atteso che il presente decreto rettorale è uniforme alla tipologia nazionale di cui alla nota ministeriale del 20 luglio 1989;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 280. — È istituita la scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva presso l'Università degli studi di Bari.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze gastroenterologiche professionali relative ai settori informativi seguenti:

scienze di base e ricerche applicate nelle malattie dell'apparato digerente;
clinica e terapia delle malattie dell'apparato digerente;
diagnostica funzionale e di laboratorio;
diagnostica endoscopica e radiologica.

La scuola rilascia il titolo di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva.

1. La scuola ha la durata di quattro anni. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

2. Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia nell'ambito degli istituti di clinica medica I - informatica - genetica - farmacologia - radiologia - medicina nucleare - anatomia patologica - igiene - psicologia - pediatria - chirurgia.

3. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

4. La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) scienze di base;

b) morfologia e fisiopatologia gastroenterologica;

c) diagnostica;

d) clinica e terapia;

e) scienze relazionali.

5. Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Scienze di base:

informatica;
epidemiologia e biostatistica;
genetica medica;
scienze dell'alimentazione;
farmacologia.

b) Morfologia e fisiopatologia gastroenterologica:

anatomia clinica;
fisiopatologia clinica;
patologia clinica.

c) Diagnostica:

radiologia;
medicina nucleare;
ecografia;
endoscopia digestiva;
anatomia ed istologia patologica;
semeiotica funzionale.

d) Clinica e terapia:

medicina interna;
malattie dell'apparato digerente;
malattie dell'apparato digerente dell'età pediatrica;
terapia gastroenterologica;
elementi di chirurgia digestiva.

e) Scienze relazionali:

psicologia medica e psicosomatica;
igiene del territorio.

6. L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo)

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Scienze di base (ore 220):

informatica	ore	30
epidemiologia e biostatistica	»	30
genetica medica	»	50
scienze dell'alimentazione.	»	60
farmacologia	»	50

Morfologia - fisiopatologia gastroenterologica (ore 120):

anatomia clinica	»	30
patologia clinica	»	30
fisiopatologia clinica	»	60

Clinica e terapia (ore 60):

malattie dell'apparato digerente	»	50
terapia gastroenterologica	»	10

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Morfologia - fisiopatologia gastroenterologica (ore 90):

anatomia clinica	ore	30
patologia clinica	»	30
fisiopatologia clinica	»	30

Diagnostica (ore 210):

radiologia	»	40
ecografia	»	20
endoscopia digestiva	»	80
anatomia ed istologia patologica	»	30
semeiotica funzionale	»	40

Clinica e terapia (ore 100):

malattie dell'apparato digerente	»	50
terapia gastroenterologica	»	10
medicina interna	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Diagnostica (ore 230):

radiologia	ore	40
medicina nucleare	»	20
ecografia	»	30
endoscopia digestiva	»	100
anatomia ed istologia patologica	»	40

Clinica e terapia (ore 170):

malattie dell'apparato digerente	»	80
terapia gastroenterologica	»	20
medicina interna	»	70

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Diagnostica (ore 100):

endoscopia digestiva	ore	100

Clinica e terapia (ore 240):

malattie dell'apparato digerente	»	70
terapia gastroenterologica.	»	30
malattie dell'apparato digerente dell'età pediatrica	»	50
elementi di chirurgia digestiva	»	50
medicina interna	»	40

Scienze relazionali (ore 60):

psicologia medica e psicosomatica	»	30
igiene del territorio	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

7. Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti, divisioni, ambulatori e laboratori:

reparti di medicina interna, gastroenterologia, pediatrica, chirurgia dell'apparato digerente;

laboratorio e prove funzionali;

endoscopia ed ecografia;

ambulatorio.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, addì 30 ottobre 1989

Il rettore

90A1060

UNIVERSITÀ DI GENOVA

DECRETO RETTORALE 16 novembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio di facoltà di medicina e chirurgia in data 9 luglio 1986 dal consiglio di amministrazione in data 23 settembre 1986 e dal senato accademico in data 14 ottobre 1986;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio nazionale universitario nel suo parere;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 23 maggio 1987;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 429 a 433, relativi alla scuola di specializzazione in neurofisiopatologia, sono sostituiti dai seguenti con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in neurofisiopatologia

Art. 429. — È istituita la scuola di specializzazione in neurofisiopatologia presso l'Università degli studi di Genova.

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi di neurofisiopatologia e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in neurofisiopatologia (sinonimo: neurofisiologia clinica).

La scuola rilascia il titolo di specialista in neurofisiopatologia.

Art. 430. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo degli iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 431. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 432. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 433. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) area morfologico-funzionale;

b) area tecnologica e diagnostico-metodologica;

c) area farmacologico-terapeutica;

d) area clinico-applicativa.

Art. 434. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Area morfologico-funzionale:
neuroanatomia;
neurochimica;
neurofisiologia;
neurogenetica;
neuropatologia.

b) Area tecnologica e diagnostico-metodologica:
fisica ed elettronica biomedica;
informatica biomedica;
tecniche di registrazione e analisi dei segnali biofisici;
tecniche di analisi automatica dei segnali elettrofisiologici;
tecniche di monitoraggio elettrofisiologico;
tecniche speciali di diagnostica strumentale del sistema nervoso;
neuroradiologia e neuroimmagini;
biometria e statistica biomedica;
elettroencefalografia e tecniche correlate;
elettromiografia e tecniche correlate;
esplorazione funzionale degli stati di coscienza;
neuropsicologia.

c) Area farmacologico-terapeutica:
neuropsicofarmacologia;
neuroriabilitazione;
farmacologia clinica.

d) Area clinico-applicativa:

clinica neurologica;
clinica psichiatrica;
clinica neurochirurgica e neurotraumatologica;
neuropsichiatria infantile;
neuropsichiatria geriatrica;
neurofisiopatologia;
fisiopatologia del sistema nervoso vegetativo;
medicina legale;
medicina del lavoro;
neuropsichiatria d'urgenza;
neuroftalmologia;
otoneurologia;
patologia speciale neurologica;
psicologia medica.

Art. 435. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Area morfologico-funzionale (ore 130):

neuroanatomia I	ore	30
neurochimica	»	30
neurofisiologia I	»	50
neurogenetica	»	20

Area tecnologica e diagnostico-metodologica (ore 180):

biometria e statistica medica	»	30
fisica ed elettronica biomedica I	»	60
informatica biomedica I	»	60
tecniche di registrazione e analisi dei segnali biofisici I	»	30

Area farmacologico-terapeutica (ore 90):

neuropsicofarmacologia	»	30
neuroriabilitazione	»	30
farmacologia clinica	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Area morfologico-funzionale (ore 130):

neuroanatomia II	ore	30
neurofisiologia II	»	50
neuropatologia	»	50

Area tecnologica e diagnostico-metodologica (ore 180):

fisica ed elettronica biomedica II	ore	40
informatica biomedica II	»	30
neuropsicologia	»	30
neuroradiologia e neuroimmagini	»	50
tecniche di registrazione e analisi dei segnali biofisici II	»	30

Area clinico-applicativa (ore 90):

patologia speciale neurologica	»	30
psicologia medica	»	30
medicina del lavoro	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Area tecnologica e diagnostico-metodologica (ore 160):

elettroencefalografia e tecniche correlate I	ore	80
elettromiografia e tecniche correlate I	»	80

Area clinico-applicativa (ore 240):

clinica neurologica	»	40
clinica psichiatrica	»	20
clinica neurochirurgica e neurotraumatologica	»	30
neurofisiopatologia I	»	80
neuropsichiatria geriatrica	»	20
neuropsichiatria infantile	»	20
neuroftalmologia	»	15
otoneurologia	»	15

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Area tecnologica e diagnostico-metodologica (ore 260):

elettroencefalografia e tecniche correlate II	ore	80
elettromiografia e tecniche correlate II	»	80
esplorazione funzionale degli stati di coscienza	»	25
tecniche di analisi automatica dei segnali elettrofisiologici	»	25
tecniche di monitoraggio elettrofisiologico	»	25
tecniche speciali di diagnostica strumentale del sistema nervoso	»	25

Area clinico-applicativa (ore 140):

fisiopatologia del sistema nervoso vegetativo	»	20
neurofisiopatologia II	»	80
medicina legale	»	20
neuropsichiatria d'urgenza	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 436. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/ laboratori:

neurochimica;

neurofarmacologia;

neurofisiopatologia (neurofisiologia clinica);

neuropsicologia;

neuroriabilitazione;

rianimazione e terapia intensiva;

reparti di degenza ed ambulatori di:

neurologia;
neurochirurgia;
psichiatria;
neuropsichiatria infantile e specialità affini.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, addì 16 novembre 1989

Il rettore: BELTRAMETTI

90A1061

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Prezzi e premi comunitari del tabacco greggio dei raccolti 1985, 1986, 1987, 1988 e 1989

Il prezzo di intervento derivato per il tabacco greggio del raccolto 1988 ed i prezzi di obiettivo, d'intervento e d'intervento derivato per il tabacco greggio del raccolto 1989, fissati rispettivamente con il regolamento n. 2268 del 19 luglio 1988, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 199 del 26 luglio 1988, e con il regolamento n. 1252 del 3 maggio 1989, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 129 dell'11 maggio 1989, tenuto conto del regolamento n. 63 del 10 gennaio 1990, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 8 dell'11 gennaio 1990 sono modificati come segue dall'11 gennaio 1990:

Raccolto 1988

Varietà	Categoria	Tabacco in colli — Prezzo di intervento derivato L./ql
Bad. Geudertheimer:		
Prime foglie	I	688.431
	II	558.394
	III	443.656
Foglie basse	I	833.767
	II	673.133
	III	543.096
Foglie mediane	I	764.923
	II	627.237
	III	535.446
Foglie apicali	I	512.499
Bad. Burley:		
Prime foglie	I	1.062.074
	II	829.163
	III	521.721
Foglie basse	I	1.136.606
	II	913.011
	III	708.050
Foglie mediane	I	931.644
	II	717.366
	III	549.670
Foglie apicali	I	465.822
Bright	A	784.497
	B	509.923
	C	392.249
Burley I	A	612.110
	B	397.872
	C	293.813
Maryland	A	661.732
	B	430.126
	C	317.631
Kentucky, Moro di Cori, Salento	A	902.247
	B	574.680
	C	344.808
F. Havana II C, Nostrano, Resistente, Goiano	A	676.371
	B	620.524
	C	359.904
Beneventano, Brasile Selvaggio	A	442.189
	B	345.460
	C	245.277

Varietà	Categoria	Tabacco in colli — Prezzo di intervento derivato L./ql
Xanty-Yakà	A	900.457
	B	776.256
	C	574.429
Perustitza	A	734.576
	B	673.922
	C	491.963
Samsun	A	739.067
	B	678.043
	C	494.972
Erzegovina	A	662.522
	B	607.818
	C	431.551
Round Tip, Scafati, Sumatra I	A	3.068.712
	B	3.568.269
	C	1.284.577

Raccolto 1989

Varietà	Categoria	Tabacco in foglia — Prezzo di obiettivo L./ql	Tabacco in foglia — Prezzo di intervento L./ql	Tabacco in colli — Prezzo di intervento derivato L./ql
Bad. Geudertheimer:				
Prime foglie	I	562.953	478.579	717.637
	II	456.617	388.181	582.084
	III	362.792	308.418	462.477
Foglie basse	I	681.798	579.613	869.139
	II	550.443	467.944	701.690
	III	444.107	377.546	566.136
Foglie mediane	I	625.503	531.755	797.375
	II	512.913	436.039	653.847
	III	437.852	372.228	558.162
Foglie apicali	I	419.087	356.276	534.241
Bad. Burley:				
Prime foglie	I	883.170	750.655	1.062.074
	II	689.492	586.038	829.163
	III	433.838	368.743	521.721
Foglie basse	I	945.147	803.333	1.136.606
	II	759.216	645.300	913.011
	III	588.780	500.437	708.050
Foglie mediane	I	774.710	658.469	931.644
	II	596.527	507.022	717.366
	III	457.079	388.497	549.670
Foglie apicali	I	387.355	329.235	465.822
Paraguay:				
Foglie basse	IS	758.914	645.077	—
	I	642.158	545.834	—
	II	525.402	446.592	—
	III	408.646	347.349	—
Foglie mediane	I	700.536	595.456	—
	II	583.780	496.213	—
	III	467.024	396.970	—
Foglie apicali	I	583.780	496.213	—
	II	467.024	396.970	—
	III	350.268	297.728	—
Bright	A	698.819	593.910	817.979
	B	454.232	386.042	531.686
	C	349.409	296.955	408.989
Burley I	A	489.002	415.686	612.110
	B	317.851	270.196	397.872
	C	234.721	199.529	293.813
Maryland	A	568.842	483.507	689.204
	B	369.747	314.280	447.982
	C	273.044	232.083	330.818
Kentucky, Moro di Cori e Salento	A	753.715	640.496	902.247
	B	480.073	407.959	574.680
	C	288.044	244.776	344.808
F. Havana II C, Nostrano, Resistente, Gojano	A	506.623	379.921	614.610
	B	464.792	348.551	563.863
	C	269.579	202.160	327.040
Beneventano, Brasile Selvaggio	A	321.313	273.182	442.189
	B	251.025	213.423	345.460
	C	178.228	151.530	245.277
Xanty-Yakà	A	648.703	551.308	900.457
	B	559.227	475.266	776.256
	C	413.828	351.697	574.429
Perustitza	A	576.993	490.528	734.576
	B	529.351	450.026	673.922
	C	386.426	328.519	491.963
Samsun	A	576.993	490.528	739.067
	B	529.351	450.026	678.043
	C	386.426	328.519	494.972
Erzegovina	A	518.414	440.745	662.522
	B	475.609	404.353	607.818
	C	337.682	287.091	431.551
Round Tip, Scafati, Sumatra I	A	2.349.007	1.996.686	3.068.712
	B	2.731.404	2.321.727	3.568.269
	C	983.305	835.822	1.284.577

I premi previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento CEE n. 727 del 21 aprile 1970, accordati agli acquirenti del tabacco in foglia dei raccolti 1985, 1986, 1987, 1988 e 1989, tenuto conto del regolamento CEE n. 63 del 10 gennaio 1990, sono modificati come segue a decorrere dall'11 gennaio 1990:

Varietà	Importo del premio L./ql
—	—
Raccolto 1985	
Bad. Geudertheimer	444.188
Bad. Burley	498.788
Paraguay	412.423
Bright	394.567
Burley I	278.326
Maryland	309.403
Kentucky, Moro di Cori, Salento	297.041
F. Havana II C, Nostrano, Resistente, Gojano	394.738
Beneventano, Brasile Selvaggio	222.867
Xanty-Yakà	456.379
Perustitza	434.401
Samsun	422.897
Erzegovina	391.304
Round Tip, Scafati, Sumatra I	1.684.892
Raccolto 1986	
Bad. Geudertheimer	426.503
Bad. Burley	488.830
Paraguay	395.940
Bright	394.567
Burley I	272.831
Maryland	309.403
Kentucky, Moro di Cori, Salento	297.041
F. Havana II C, Nostrano, Resistente, Gojano	371.044
Beneventano, Brasile Selvaggio	209.474
Xanty-Yakà	438.178
Perustitza	417.059
Samsun	405.899
Erzegovina	375.680
Round Tip, Scafati, Sumatra I	1.617.414
Raccolto 1987	
Bad. Geudertheimer	435.088
Bad. Burley	503.424
Paraguay	403.838
Bright	414.312
Burley I	281.073
Maryland	318.675
Kentucky, Moro di Cori, Salento	303.050
F. Havana II C, Nostrano, Resistente, Gojano	356.277
Beneventano, Brasile Selvaggio	201.061
Xanty-Yakà	438.178
Perustitza	417.059
Samsun	405.899
Erzegovina	375.680
Round Tip, Scafati, Sumatra I	1.649.694
Raccolto 1988	
Bad. Geudertheimer	413.282
Bad. Burley	508.404
Paraguay	403.838
Bright	401.435
Burley I	283.820
Maryland	305.798
Kentucky, Moro di Cori, Salento	303.050
F. Havana II C, Nostrano, Resistente, Gojano	327.775
Beneventano, Brasile Selvaggio	184.921
Xanty-Yakà	411.908
Perustitza	391.991
Samsun	381.517
Erzegovina	353.187
Round Tip, Scafati, Sumatra I	1.649.694
Raccolto 1989	
Bad. Geudertheimer	435.088
Bad. Burley	508.404
Paraguay	403.838
Bright	422.554
Burley I	283.820
Maryland	321.937
Kentucky, Moro di Cori, Salento	303.050
F. Havana II C, Nostrano, Resistente, Gojano	327.775
Beneventano, Brasile Selvaggio	184.921
Xanty-Yakà	411.908
Perustitza	391.991
Samsun	381.517
Erzegovina	353.187
Round Tip, Scafati, Sumatra I	1.649.694

90A1062

REGIONE PUGLIA

Autorizzazione alla società Eureka S.p.a., in Corigliano d'Otranto, produttrice di acqua minerale, all'uso di contenitori in polietilentereftalato.

Con decreto del presidente della giunta regionale 25 settembre 1989, n. 858, la società Eureka S.p.a., con sede in Corigliano d'Otranto (Lecce), produttrice d'acqua minerale, nella persona del legale rappresentante on. dott. Salvatore Meleleo, è stata autorizzata all'uso di contenitori in PET (Polietilentereftalato) - «Vivypak» della Società italiana poliestere prodotti dalla ditta Cobarr e commercializzati dalla società AFE della capacità di cl 50, 150, 200 (lt 0,50; 1,50; 2,00) in conformità al decreto ministeriale 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari e con sostanze d'uso personale.

La società «Eureka» è tenuta a far eseguire dal P.M.P. di riferimento le prove di cessione sui contenitori come sopra autorizzati, con frequenza almeno semestrale ed a proprie spese.

90A1083

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla circolare del Ministero del commercio con l'estero 8 febbraio 1990, n. 5, concernente: «Importazione di taluni prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Turchia. Limiti quantitativi e modalità di importazione per l'anno 1990». (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 37 del 14 febbraio 1990).

Nella nota (1) in calce all'allegato alla circolare citata in epigrafe, riportata alla pag. 33 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «(1) L'autorizzazione di importazione viene rilasciata a fronte di un certificato di esportazione (Export Information Document) di data non anteriore a *tre mesi* rispetto alla data di presentazione della domanda.», si legga: «(1) L'autorizzazione di importazione viene rilasciata a fronte di un certificato di esportazione (Export Information Document) di data non anteriore a *un mese* rispetto alla data di presentazione della domanda.».

90A1103

Comunicato relativo all'estratto del Ministero dei lavori pubblici riguardante: «Costi di intervento, per l'anno 1988 per la determinazione del contributo per la ricostruzione di cui all'art. 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 264 dell'11 novembre 1989).

Nel titolo dell'estratto citato in epigrafe, riportato nel sommario e alla pag. 38 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... per l'anno *1988*», leggasi: «... per l'anno *1989*».

90A1085

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.000